



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE (Com. Uff. n. 288/CGF)

### RIUNIONE GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2012

#### **1. RICORSO U.S. CITTA DI PALERMO S.P.A.**

avverso le sanzioni:

a) inibizione di anni 1 al sig. Zamparini Maurizio, Presidente della società U.S. Città di Palermo S.p.a.;

b) inibizione di mesi 2 al sig. Felicori Roberto, Segretario Generale della società U.S. Città di Palermo S.p.a.;

c) ammenda di € 80.000,00 alla società U.S. Città di Palermo S.p.a., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per l'operato ascritto al suo legale rappresentante nonché ai suoi tesserati, inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione, rispettivamente:

a) dell'art. 1, comma 1 e 10, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 3, commi 1 e 3, 4, comma 2, prima parte, 5, commi 1, 10, 10, comma 1, 15, comma 1 e 2 Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti;

b) dell'art. 1, comma 1, C.G.S.  
nota 5558/551pf09/10/SP/Segr del 21.2.2012  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012)

#### **2. RICORSO SIGNOR PETRUCCHI RICCARDO (AGENTE DI CALCIATORI)**

avverso le sanzioni della sospensione della licenza per mesi 7 ed ammenda di € 30.000,00 inflitteleli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione:

- dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 19, commi 3 e 9, Regolamento Agenti

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

a) inibizione di mesi 5 al signor Zamparini Maurizio;

b) inibizione di mesi 1 al signor Felicori Roberto;

c) ammenda di € 35.000,00 all'U.S. Città di Palermo S.p.A..

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 2 e 3 in parziale accoglimento infligge le seguenti sanzioni;

- sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 5.000,00 al signor Petrucchi Riccardo;

- inibizione di mesi 2 al signor Lotito Claudio;

- ammenda di € 20.000,00 alla S.S. Lazio S.p.A..

vigente all'epoca dei fatti,

- degli artt. 1, comma 1, CGS, e. 4, comma 2, 10, comma 1 e 12, commi 1 e 7, Regolamento Agenti di calciatori - (nota n. 5557/771 pf 09-10/SP/Segr. del 21.2.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 24.4.2012)

### **3. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A.**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 10 al Sig. Claudio Lotito, Presidente e Legale rappresentante della Lazio Spa, per rispondere delle violazioni:

1) di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. e 8, comma 1, C.G.S.;

2) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore all'epoca dei fatti;

3) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti;

4) degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi;

5) di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,

- ammenda di € 80.000,00 alla Società, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 5557/771 pf 09-10/SP/Segr. del 21.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012)